



----- Art. 9-bis, DL n. 91/2017 -----

Divieto omaggiare le borse / sacchetti ai propri clienti.

A decorrere dall'1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto "omaggiare" le borse / sacchetti ai propri clienti. L'addebito al cliente dell'importo deciso dal commerciante va indicato nello scontrino e va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo.

STUDIO NICCOLI DRAGO

3 gennaio 2018

Autore: ANGELO NICCOLI

—— Art. 9-bis, DL n. 91/2017 ——

Divieto omaggiare le borse / sacchetti ai propri clienti.

A decorrere dall'1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto "omaggiare" le borse / sacchetti ai propri clienti. L'addebito al cliente dell'importo deciso dal commerciante va indicato nello scontrino e va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la "ventilazione" del corrispettivo.

Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero o ultraleggero, il Legislatore, con l'art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

- 1) Il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
- 2) La progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi

È importante sottolineare che la novità non è diretta soltanto ai supermercati relativamente ai prodotti da pesare ma interessa tutti gli esercizi che utilizzano le borse e i sacchetti di plastica.

Le buste in plastica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 226 bis e 226 ter in due categorie si distinguono:

- ❖ Borse di plastica in materiale leggero;
- ❖ Borse di plastica in materiale ultraleggero.

Ai sensi del nuovo art. 226 bis, che disciplina la categoria delle borse leggere, prevede:

- 1) commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili;
- 2) il divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto;
- 3) divieto di commercializzazione borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:
 - A. borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
 - “con spessore della singola parete superiore a 200 microne contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
 - “con spessore della singola parete superiore a 100 microne contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”;
 - B. borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
 - “con spessore della singola parete superiore a 100 microne contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
 - “con spessore della singola parete superiore a 60 microne contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari” .

Le suddette borse di plastica non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per

singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Ai sensi del nuovo art, 226 ter. che disciplina la categoria delle borse ultraleggere, è prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materia ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:
 - 40% dall’1.1.2018;
 - 50% dall’1.1.2020;
 - 60% dall’1.1.2021.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”

Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione da€2.500 a€25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici(ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata. L’obbligo in esame non interessale borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da

polimeri. Per tali borse è quindi richiesto l'addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse.

Considerato che la norma non prevede il "prezzo" da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, €0,01 / €0,02 / €0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA. A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l'IVA a debito sia determinata tramite la c.d. "ventilazione" ovvero il c.d. "scorporo".

Soggetti che applicano la "ventilazione": per i commercianti al minuto che applicano la c.d. "ventilazione" di cui all'art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l'ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei "corrispettivi da ventilare" del periodo di riferimento.

Soggetti che utilizzano lo scorporo: per i soggetti che non applicano la "ventilazione" l'IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l'aliquota del 22%.

Merita segnalare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato "distintamente" sullo scontrino.

Dott. Niccoli Angelo Tiberio